



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-303.0.0.-23

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Marzo il sottoscritto Maimone Maria in qualità di Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S. (COD. BENF 20916) DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA' COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI EURO 6.000,00 BILANCIO 2023 - CIG Z21399D322

Adottata il 20/03/2023
Esecutiva dal 21/03/2023

20/03/2023	MAIMONE MARIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-303.0.0.-23

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S. (COD. BENF 20916) DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA' COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI EURO 6.000,00 BILANCIO 2023 - CIG Z21399D322

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI BASSA E MEDIA VAL BISAGNO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” aggiornato dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) ed in particolare l'art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l'art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, e l'art. 183 in merito all'impegno di spesa;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- la L. 98/2013 (“decreto del fare”);
- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si debba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e ss.mm.ii. come modificato dal - decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito con legge 120/2020;

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998 e s.m.i.;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali e s.m.i.;

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;

- il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” aggiornato al 27/01/2022 della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- l’ordinanza del Sindaco n. 283 del 31.12.2020 con la quale è stato conferito alla sottoscritta, l’incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno ed il Provvedimento del Sindaco n. 67 del 01.03.2023, di proroga del suddetto incarico;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- si rende necessario provvedere al servizio di sfalcio e similari su aree verdi e giardini pubblici, delle aiuole, facenti parte dell’arredo urbano di competenza del Municipio Bassa Val Bisagno;

- tali interventi sono da considerarsi spese obbligatorie in quanto necessarie per eliminare pericoli a tutela della pubblica incolumità ed igiene e per mantenere il pubblico decoro in aree verdi e giardini pubblici;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica Amministrazione, e che detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializzate operanti nel settore della cura e manutenzione del verde;

- l'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno ha redatto il documento “**Condizioni particolari di esecuzione del servizio**”, quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale il RUP ha preventivato una spesa complessiva di Euro 6.000,00 di cui Euro 4.918,03 per imponibile e euro 1.081,97 per IVA 22%, per il servizio di pulizia e sfalcio erba per l'anno 2023;

CONSIDERATO che:

- risulta più funzionale affidare il servizio di pulizia e sfalcio erba ad una Ditta con sede nel territorio ligure in quanto i lavori richiesti in pronto intervento presuppongono una velocità di azione che soltanto chi opera sul territorio regionale può garantire;
- si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla trattativa diretta attraverso il portale Mepa PA (trattativa n. 3477418 del 14.3.2023) per un importo di Euro 6.000,00 di cui Euro 4.918,03 per imponibile e euro 1.081,97 per IVA 22%, con la Ditta **Cooperativa Sociale Il Rastrello società cooperativa a responsabilità limitata o.n.l.u.s.** con sede legale in Via Pier Domenico da Bissone, 3 – 16153 Genova, P.I. **02689670103**, che applica un ribasso dell'1,51% come da offerta, allegata parte integrante;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Mauro Danovaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

CONSIDERATO che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

RILEVATO che il numero di C.I.G. assegnato dalla procedura AVCP-SIMOG risulta essere: Z21399D322

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di affidare il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di civica proprietà, ubicate nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno alla Ditta **Cooperativa sociale il rastrello società cooperativa a responsabilità limitata o.n.l.u.s.** (Cod. Benf. **20916**) con il ribasso dell'1,51 % sul prezzario 2023 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria", per un importo contrattuale di Euro **6.000,00**= di cui euro 4.918,03= per imponibile ed euro 1.081,97= per IVA al 22%;

2) di prevedere l'annullamento dell'affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostantive alla stipula del contratto;

3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di euro **6.000,00** = di cui euro 4.918,03 = per imponibile ed euro 1.081,97 = per IVA al 22% sul Bilancio 2023 nel modo seguente:

- Euro 1.000,00 al Cap. 68623 "Servizi tecnico manutentivi – Municipio Bassa Val Bisagno acquisizione di servizi" - cdc 4703.629 - MP 1.6 Ufficio Tecnico - PDC 1.3.2.99.9 "altri servizi" (**Imp.2023/8198**);
- Euro 5.000,00 al Cap. 68624 "Spese per manutenzioni – Municipio Bassa Val Bisagno – manutenzioni ordinarie e riparazioni" - cdc 4703.640 - MP 1.6 Ufficio Tecnico - PDC 1.3.2.9.8 "altri servizi" (**Imp.2023/8199**);

4) di provvedere sulla piattaforma di MEPA alla stipula del contratto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non si dovrà attendere lo scadere del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5) di prevedere l'annullamento dell'affidamento nel caso in cui, dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostantive alla stipula del contratto;

6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture, mediante emissione di atto di liquidazione, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

7) di dare altresì atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che le spese di cui agli impegni del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

8) di dare infine atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Il Direttore dei Municipi

Bassa e Media Val Bisagno

Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-303.0.0.-23

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S. (COD. BENF 20916) DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA' COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI EURO 6.000,00 BILANCIO 2023 - CIG Z21399D322

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI
COMPRESSE QUELLE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL
BISAGNO**

CIG Z21399D322

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente documento "Condizioni particolari di esecuzione del servizio" la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei giardini e verde attrezzato pari o al di sotto di mq 3000, verde annesso agli edifici ad uso istituzionale o scolastico e verde municipale il cui stato manutentivo pregiudichi una adeguata funzionalità e sicurezza per l'utenza attuando interventi urgenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Mauro Danovaro – Responsabile dell'area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno - mail : municipio3areatecnica@comune.genova.it

Il Responsabile del Servizio e Referente Tecnico: Geom. Luigi Piana, in servizio presso il Municipio Bassa Val Bisagno, tel. 010.5579759 - e-mail: lpiana@comune.genova.it

ART. 2 – Importo e durata del servizio di manutenzione

L'appalto avrà durata sino al 31.12.2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto sino al 31.12.2024 alle medesime condizioni dell'aggiudicazione relativa all'anno 2023.

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per il 2024, è pari ad euro 9.836,06 (oltre Iva).

L'importo massimo annuo dell'appalto è fissato in Euro 4.918,03 per imponibile ed euro 1.081,97 per IVA al 22% per un totale di Euro **6.000,00**.

L'importo dell'appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri, stimati analiticamente, non saranno soggetti a ribasso, e ammontano ad Euro 176,07. L'importo dell'appalto rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi capitolari.

Quadro economico annuo:

			2023
A	Importo dell'appalto	B+C+D	4.918,03
B	Lavori a misura		3.758,35
C	Oneri della sicurezza da computare a misura		176,07
D	Opere in economia		983,61
E	I.V.A. 22% sull'importo dell'appalto		1.081,97
F	Importo complessivo	A+ E	6.000,00

Qualora per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e successive integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d'incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza effettivi, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

ART. 3 - Descrizione sommaria delle opere

Il servizio consiste nella realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza del Municipio III Bassa Val Bisagno.

Aree interessate:

Giardini pubblici: via Asiago, via del Camoscio, via Donati, via S. Moro, giardini Palatucci (c.so Montegrappa), giardini Mirolli (via Cagliari);

Verde Attrezzato: piazza Manzoni; via del Manzasco; piazza Solari; via Amarena; piazza S. Maria; Piazza G. Ferraris; piazza Carloforte; piazza Rosmini; C.so Sardegna; via Loria;

Verde arredo: piazza Giusti; via Monte Cengio; largo Giardino, corso Monte Grappa; piazza Terralba, via Barrili; via Revelli Beaumont; area ex Bocciardo; scalinata Montaldo, via Bertuccioni; piazza Guicciardini; salita Spagnoletta; viale Bracelli.

Edifici scolastici: Salita N.S. Del Monte 4, viale Bracelli 1, 61, 57e 59; via Fea 81; piazza Romagnosi 2; piazza Solari 2 e 3; piazza Martinez 2; piazza G. Ferraris 4 e 4b; via Donghi 8 e 10; via Galeazzo 26; via Ginestrato 11 e 13; via Romagnoli 20; via Motta 1, via Moresco 3; via Fea 83; piazza Martinez 2; piazza Manzoni 2; via F.lli Cervi 1; via Berghini 1; via Pinetti 68; via L. Cambiaso 6; via Archimede.

Il servizio si compone delle seguenti lavorazioni:

1. PULIZIE

L'intervento comporta la raccolta, l'asporto e il conferimento presso discarica autorizzata di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione presente, ordinariamente e straordinariamente anche a seguito di afflussi eccezionali presso le aree a verde in questione.

Per aree a verde si intendono: prati, percorsi pedonali, cortili e viali. Nell'ordinaria pulizia delle aree a verde si intende compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti anche collocati straordinariamente e temporaneamente.

2. SFALCIO

L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio d'erba, che deve porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la preservazione del suolo che la agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.

Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in modo tale da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio tra le specie che costituiscono il prato. Il taglio dovrà essere effettuato, secondo le caratteristiche dell'area, con attrezzo meccanico idoneo per le dimensioni, pendenze e caratteristiche morfologiche delle aree.

Per sfalcio completo si intende:

- Pulizia preventiva della superficie
- Rifilatura dei bordi e di tutti i luoghi dove non potrà accedere la lama dell'attrezzo meccanico
- Sfalco dell'erba con attrezzo meccanico
- Asporto dei materiali di risulta nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla stazione appaltante per la valutazione economica del danno.

3. DECESPUGLIAMENTO

L'intervento, eseguito con attrezzo meccanico consiste nel decespugliamento, per l'eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.). L'asporto dei materiali di risulta dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore. Non dovranno ritrovarsi, al

termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla stazione appaltante per la valutazione economica del danno.

4. POTATURA CESPUGLI

L'intervento di potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo sempre la forma dell'arbusto.

La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà eseguirsi tenendo presente l'epoca di fioritura di ogni specie, in modo tale che sia effettuata salvaguardando la futura fioritura.

Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie.

5. POTATURA SIEPI

Potatura di formazione e mantenimento delle siepi esistenti con forma definita e pulizia manuale delle erbe infestanti. Il taglio dovrà essere effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, e il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

Può peraltro sussistere la necessità al rinnovo di siepi annose, degradate, non mantenute o comunque da ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche o estetiche praticando tagli anche su vegetazioni di più anni (taglio sul vecchio) in modo tale da consentire un'efficace ripresa vegetativa.

L'esecutore potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di ferite e lesioni alle piante.

Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di potatura cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

6. DISERBO VIALI, PIAZZALI E SUPERFICI PAVIMENTATE

L'intervento consiste nell'asportazione e smaltimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica successivamente al trattamento con erbicida registrato e autorizzato dal Ministero della Sanità (prodotti non dannosi per l'uomo, animali domestici e selvatici, senza interferenze con la catena alimentare e mirati) e dovrà garantire la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica.

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il decoro delle aree verdi e degli spazi esterni annessi ai plessi scolastici.

Il Responsabile del Servizio stabilirà attraverso la programmazione degli interventi, un elenco di priorità da effettuarsi nei diversi periodi dell'anno, e potrà stabilire di volta in volta, comunicandolo al Direttore Tecnico dell'Impresa, un termine specifico per l'inizio/ultimazione di ogni singolo intervento da realizzarsi, sempre nell'ambito delle prestazioni complessive previste nell'appalto.

L'Area Tecnica Municipale effettuerà azioni di controllo e verifica sul corretto svolgimento del servizio, riservandosi la possibilità per sopravvenute esigenze, di stabilire una diversa programmazione degli interventi, aggiungendo od eliminando aree verdi della stessa tipologia.

Interventi urgenti: l'esecuzione di ogni singola prestazione relativa all'attuazione di interventi urgenti potrà essere richiesta da parte del Responsabile del Servizio, all'Impresa tramite ordine, anche mediante fax.

Resta inteso che ogni lavorazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, macchine, attrezzi, carburanti ed ogni materiale di consumo e protezione necessaria ad ogni singola lavorazione finita. Sono a totale carico dell'Impresa le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo per l'intervento e ritorno, nonché il carico ed il trasporto dei rifiuti vegetali e materiale di risulta in idonea struttura autorizzata al conferimento.

ART. 4 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

Per agevolare la formulazione della proposta da parte delle imprese invitate, la presente trattativa diretta è stata predisposta utilizzando una singola riga del Bando "Servizi – Servizi Manutenzione Verde Pubblico" integrata dai seguenti documenti allegati:

- Il presente documento "Condizioni Particolari del Servizio";
- Modulo DGUE (da inserire debitamente compilato nella trattativa diretta);
- Informativa privacy;

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- Offerta economica, mediante ribasso percentuale che opererà sui prezzi posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, di cui al Prezziario 2023 – Opere Edili – Regione Liguria e Prezzi aggiuntivi;
- Modulo DGUE debitamente compilato;

ART. 5 – Modalità di aggiudicazione, requisiti di esecuzione e stipula

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante assegnazione diretta ai sensi dell'art.36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto, è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente documento.

Spese di bollo a carico ditta aggiudicataria

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà fornire al Municipio Bassa Val Bisagno oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00. In alternativa, potrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo attraverso la piattaforma PAGO PA a seguito di emissione di avviso di pagamento.

ART. 6 - Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa**, di massimale minimo dell'importo contrattuale che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto oppure, qualora l'esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

L'esecutore dei lavori dovrà altresì stipulare analoga polizza o appendice di **responsabilità civile per danni a terzi**, per un massimale minimo di **Euro 500.000,00** ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto di appalto relativo alle opere di cui trattasi.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori

Art. 7 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova- Municipio Bassa Val Bisagno indicando il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO: 5K23VB**. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine qualora indicato, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "**scissione dei pagamenti**".

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" (scissione dei pagamenti) che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL ed eventuale CASSA EDILE (DURC).

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Art. 8 - Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio

Il Municipio Bassa Val Bisagno si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nelle presenti Condizioni.

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Servizio. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni nonché alle modalità di svolgimento del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 16.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 9 - Contabilizzazione del servizio

La contabilizzazione del servizio è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Responsabile del servizio procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per gli interventi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

ART. 10 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 11 - Termine utile per il compimento dei lavori - Penalità in caso di ritardo

L'appalto avrà durata sino al 31 dicembre 2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sarà stabilito di volta in volta e sarà indicato sulla richiesta di intervento redatta dal Responsabile del servizio.

Il Municipio Bassa Val Bisagno, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni delle presenti Condizioni, o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.)

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all' uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo complessivo delle penali, ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Non danno luogo a responsabilità per l'Impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'Impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

ART. 12 - Pagamenti in acconto

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un credito pari ad € 2.000,00.

La contabilizzazione dei lavori avverrà su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 2.

Il certificato per il pagamento della rata di acconto sarà rilasciato non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste dal secondo comma, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

Il Comune procederà alla liquidazione della spesa entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica.

Contestualmente alla sottoscrizione del registro di contabilità, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, la fattura relativa alla rata di acconto perchè sia allegata al certificato di pagamento.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi di cui all'articolo 30 del Capitolato Generale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o delegate ad operare sui suddetti conti dedicati.

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 13 - Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sarà redatto il conto finale e si darà luogo al pagamento del saldo, al netto della ritenuta e con le modalità di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del D.M. 49/2018)

ART. 14 - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del prezzario CCIAA sopracitato oppure dell'elenco dei prezzi allegato.

ART. 15 - Anticipazioni

E' prevista, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Come disposto dall'articolo 186 del D.P.R. 207/2006, qualora fossero necessarie opere o forniture da fare effettuare a terzi, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di liquidare le relative fatture, intestate al Comune di Genova, che gli saranno presentate.

Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell'acconto immediatamente seguente alla loro liquidazione.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non potrà superare il 5 % dell'importo contrattuale.

ART. 16 - Mano d'opera in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15 % per spese generali e di un ulteriore 10 % per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D. Lgs. n° 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dall'Unione delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2023.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

ART. 17 - Mano d'opera: obblighi dell'impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'Impresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, è tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

E' pertanto obbligo dell'Impresa, anche se eventualmente non aderente alle Associazioni Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari del Comune.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale, ferma restando, per il Direttore dei Lavori, la facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto per i lavori in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo per i lavori ultimati.

Tali somme, sulle quali non decorrerà interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando l'Ispettorato del Lavoro avrà comunicato che la vertenza è stata definita; senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

ART. 18 - Prevenzione infortuni - Responsabilità

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e s.m. e i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E' obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del Comitato Paritetico Territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

E' obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto

collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ART. 19 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo dell'Impresa aggiudicataria:

a) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti "Condizioni di esecuzione del servizio".

b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nelle presenti "Condizioni".

c) garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi.

d) impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

e) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016.

f) comunicare, per le Cooperative Sociali, l'eventuale cancellazione dall'Albo Regionale di cui alla Legge n. 23/1993 della Regione Liguria.

g) espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri.

h) disporre del personale, mezzi ed attrezzature.

i) comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C. A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento.

k) nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge.

j) attuare ai sensi della normativa vigente tutte le procedure necessarie allo smaltimento delle ramaglie e materiale di risulta presso discarica autorizzata.

l) conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata.

m) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.

n) rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

o) ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i.

p) provvedere alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

q) provvedere alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili, al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività produttive e commerciali.

r) manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso.

s) stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione del servizio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno Euro 500.000,00.

t) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

u) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

v) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati.

ww) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81//2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni.

Le attività lavorative dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica CODIV 19 in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e le parti sociali ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 20 - Tracciamenti

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione

Lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ART. 21 - Variazione stato dei luoghi

L'Impresa non potrà variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ART. 22 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione Lavori, sentito il Coordinatore della sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ART. 23 - Lavori eseguiti in ore notturne od a turni consecutivi

Quando si presenti la necessità di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione Lavori emanerà apposito ordine di servizio, nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ART. 24 - Revisione prezzi

E' prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

ART. 25 - Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il Direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri previsti dall'art. 163 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

I nuovi prezzi saranno comunque ammessi nella contabilità, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

ART. 26 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dalle normative vigenti in materia e nei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

ART. 27 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D. L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 28 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

ART. 29 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Impresa assegnataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- c) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- d) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o nel corso dello stesso, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- h) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- i) qualora l'appaltatore non abbia dato tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'Autorità giudiziaria ed alla SUAC di tentativi di concussione nei confronti dell'appaltatore, degli organi sociali e/o dei dirigenti dell'impresa.
- j) qualora nei confronti dell'imprenditore, dei soci e/o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia stato disposto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,318,319 ter. 319 quater. 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 del codice penale e dall'art. 2635 del codice civile.
- k) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal committente all'Impresa per porre fine all'inadempimento.
- l) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Nei due casi di cui sopra (lett. i e j) l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con ANAC, come previsto dalla convenzione sottoscritta il 22.10.2018.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal committente, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa esecutrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Art. 30 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 31 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 32 - DUVRI

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente appalto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 33 - Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 34 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti “Condizioni particolari del servizio” si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 35 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 36 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n. 9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Offerta Economica relativa a**DESCRIZIONE RDO**

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMPRESSE QUELLE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO
NUMERO RDO 3477418

Amministrazione titolare del procedimento**AMMINISTRAZIONE**

COMUNE DI GENOVA

CF AMMINISTRAZIONE 00856930102

Concorrente**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS

PARTITA IVA

02689670103

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Altro

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
Ribasso percentuale sui prezzi di cui al Prezziario 2023 Opere Edili Regione Liguria e Prezzi aggiuntivi	1,51

Elenco dichiarazioni abilitazione

Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione dei servizi di "Servizi di Manutenzione del Verde" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	2506616
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE